

SEZIONE V

Destinatari: Comuni singoli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Contributi per l'acquisto delle divise dei volontari per la sicurezza di cui all'art. 10 della l.r. 5/2021

1 Obiettivi

In attuazione dell'articolo 9, comma 151, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), la presente Sezione riguarda interventi contributivi a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per l'acquisto delle divise dei volontari per la sicurezza di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2021.

2 Soggetti destinatari

I destinatari del contributo sono i Comuni singoli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che utilizzano volontari per la sicurezza iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 5/2021.

3 Presentazione della domanda.

3.1 Per accedere al finanziamento i Comuni presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **entro sessanta giorni** dall'approvazione definitiva del Programma, a pena di inammissibilità

3.2 Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza", al seguente indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza-2024/

3.3 Le domande devono contenere:

- il numero dei volontari iscritti nell'Elenco regionale;
- la descrizione della spesa preventivata.

3.4 Nel caso in cui nella domanda di contributo siano compresi volontari non ancora iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2021, l'iscrizione dovrà essere regolarizzata entro sessanta giorni dalla domanda.

4 Spese ammissibili e riparto delle risorse

4.1 Sono ammissibili le spese per l'acquisto dell'abbigliamento indicato del D.P.Reg. n. 95 del 27 marzo 2018 allegato C e delle calzature antiinfortunistiche.

4.2 La spesa massima ammissibile per ogni volontario è di Euro 250,00 fino a un massimo concedibile per Comune di Euro 3.000,00.

4.3 Il decreto di riparto del finanziamento è adottato con decreto del Direttore del Servizio entro il 30 settembre 2024.

4.4 I contributi sono concessi nella misura del **100%** delle spese ammissibili per ogni volontario, fino a un massimo di Euro **3.000,00** per ciascun Comune. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il 100% di tutte le richieste ammesse al finanziamento, i contributi sono ridotti proporzionalmente.

5 Concessione e liquidazione del finanziamento

Il decreto di concessione e contestuale liquidazione del finanziamento è adottato **entro 31 ottobre 2024**.

6 Rendicontazione

I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di concessione.

7 Revoche e decadenze

7.1 Costituisce revoca totale del finanziamento la mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsto dal paragrafo **6**.

7.2 È prevista la revoca parziale della somma concessa, qualora la rendicontazione presenti spese non ammissibili, secondo quanto previsto dal paragrafo **4**, per l'importo corrispondente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE